



Direzione Regionale delle Marche

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Determina di revoca

OGGETTO: RDO 2443445 per affidamento servizio di verifica degli impianti di messa a terra, di una cabina di media tensione e di due impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01) presenti negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche.

Il sottoscritto Capo Ufficio Risorse materiali, in qualità di RUP e in nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

PREMESSO CHE:

con propria determinazione n. 3519 Reg. Int. del 06.11.2019 è stata indetta una RDO per il servizio di verifica degli impianti di messa a terra, di una cabina di media tensione e di due impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01) presenti negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche;

in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la RDO n. 2443445 la cui data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 12.12.2019;

con avviso 30788 del 11.12.2019 pubblicato sul MEPA il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 27.12.2019;

con propria determinazione 312 del 30.01.2020, integrata con determinazione 429 dell’11.02.2020, è stata disposta l’ammissione di n. 46 ditte offerenti;

CONSIDERATO CHE:

il recente Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. milleproroghe) all’art. 36, ha introdotto una novità riguardo l’esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di messa a terra: in particolare ha introdotto l’obbligo di applicazione di prezzi secondo tariffario ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni:

Art. 36. Informatizzazione INAIL (in vigore dal 31 dicembre 2019).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

il testo della relazione illustrativa al Decreto chiarisce che “La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.”;

alla luce delle suddette novità legislative, il corrispettivo per l’esecuzione del servizio sarà determinato mediante un tariffario unico nazionale e quindi non sussiste più la necessità di affidare il servizio selezionando l’operatore economico affidatario mediante una procedura di gara nell’ambito del quale la migliore offerta sia quella che reca il minor prezzo;

per contro il disciplinare di RDO prevede che il servizio sia aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

si rende quindi necessario revocare la RDO n. 2443445 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’art.21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

nessun pregiudizio deriva agli operatori economici che hanno partecipato alla RDO, come conseguenza del presente provvedimento di revoca in autotutela adottato, sempre ai sensi dell’art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTI:

- il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima la Legge n°55 del 14 giugno 2019;
- l'art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. milleproroghe) art. 36;

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

di revocare, in virtù del principio di autotutela dell'azione amministrativa di cui all'art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la RDO - richiesta di offerta - sul portale MEPA n. 2443445, finalizzata all'affidamento del servizio di verifica degli impianti di messa a terra, di una cabina di media tensione e di due impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01) presenti negli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente e di pubblicare un avviso ai concorrenti sul portale MEPA.

IL RUP
Remo Checola
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente